

Tribunale del Riesame, (Rel.ri Dott.ssa Marina Colabraro e Dott. Andrea Guerrierio), ordinanza del 23.03.2018

Impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita ex art. 648 *ter* c.p. – sequestro preventivo – *fumus boni iuris*.

Il *fumus* del delitto di reimpiego di denaro o di altre utilità di provenienza illecita di cui all'art. 648 *ter* c.p. deve essere valutato secondo un giudizio di compatibilità e congruità concreta degli elementi di prova adottati dall'accusa – ed eventualmente contrastati dalla difesa – con le fattispecie penali contestate.

Il difetto di elementi, quantomeno indiziari, che depongono in tal senso non può essere colmato mediante presunzioni di sproporzione dei redditi dichiarati dagli indagati (nella fattispecie titolari di società immobiliari) e il patrimonio della società medesima; tale valutazione potrebbe, tutt'al più, essere utilizzata ai fini del sequestro previsto dall'art. 12 *sexies*, l. 356/1992, ma non certamente a quelli di un sequestro preventivo di cui all'art. 648 *quater* c.p.

Ciò a maggior ragione, quando la difesa si sia sobbarcata un onere probatorio uguale e contrario a quello dell'accusa, dimostrando come gli immobili sottoposti a sequestro fossero stati acquistati dalla società immobiliare antecedentemente agli illeciti tributari contestati; in tal modo è stato reciso il legame derivativo tra l'illecito e la *res* ed è stata così destituita di fondamento l'ipotesi accusatoria.